

STUDIO LEGALE M.P.F.
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
Viale Carso n. 57 - 00195 - Roma
Tel. 06.39734918 - Fax 06.39738817
E-mail: c.pellegriniquarantotti@studiolegalempf.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4940/2014 del
13 ottobre 2014)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 10041/2014.

2. NOME DEI RICORRENTI:

CASTELLANO PAOLA (C.F.: CSTPLA96B49F839A); Marandola Matilde (C.F.: MRNMLD64R48L259K) e Del Plato Giovanni Francesco (C.F.: DLPGNN61B26F839L) n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio DEL PLATO FRANCESCO (C.F.: DLPFNC96L19F839T); FALCO OLGA (C.F.: FLCLGO95A71H501T); FIORE ALESSIA (C.F.: FRILSS95E61F839X); FUCA' FRANCESCO (C.F.: FCUFNC95P13G273Q); INNOCENZI RICCARDO (C.F.: NNCRCR95R30B180V); LATTANZI ARIANNA (C.F.: LTTRNN95D60H501R); MACALUSO BENIAMINO (C.F.: MCLBMN95M20G273Y); MANGIACAPRA ENRICO (C.F.: MNGNRC96E06B963Z); PAGANO GIANLUCA (C.F.: PGNGLC95R26B963X); PRETE CLAUDIA (C.F.: PRTCLD95R52F839F); PRINZIVALLI TERESA (C.F.: PRNTRS95P67D423C); RICCOBONO GIOVANNA (C.F.: RCCGNN95S65G273G); SEMPRINI VERONICA (C.F.: SMPVNC95R69G479S); TALIA ANDREINA (C.F.: TLANRN95H61H931K); VITALE FLAVIA (C.F.: VTLFLV95P53H501U); ZAMBITO ROBERTO LUCIANO (C.F.: ZMBRRT95S10G273O)

2.1 INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ciascuna in persona del rispettivo Rettore pro tempore., e nei confronti dei controinteressati in atti.

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

A) provvedimento di non ammissione degli odierni istanti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2014/2015, presso le Università indicate in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;

B) graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 12 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) elenco dei candidati assegnati o prenotati presso i diversi Atenei, pubblicato il 20 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2014/2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);

E) Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015*", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015*", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 "*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15*", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali il M.I.U.R., avvalendosi di Cambridge Assessment e di una Commissione di esperti di cui alla lettera precedente, ha predisposto i sessanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 8 aprile 2014, e degli atti con cui sono stati validati e resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

J) prova di ammissione predisposta dal M.I.U.R. ed, in particolare, dei quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46.

K) verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test con la carta d'identità o altro documento di riconoscimento e/o la scheda anagrafica e/o il foglio di assegnazione posto recante nome e cognome e/o etichetta autoadesiva recante le generalità del candidato stesso sul banco o, comunque, in evidenza, accanto al codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato;

L) documentazione relativa all'espletamento della prova concorsuale distribuita ai candidati e predisposta dal M.I.U.R. e/o dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato, sia nella scheda anagrafica, che nel questionario con le domande e nella scheda risposte;

M) disposizioni interministeriali del 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti, e del contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014/2015 riferito alle predette disposizioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2014/2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale, tuttavia non formalizzato sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

O) potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

P) numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, sia a livello di offerta formativa deliberata da ciascun Ateneo, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;

Q) esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

R) parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

S) istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;

T) Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca*

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

U) ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti ai predetti corsi di studi.

3.1. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

L'espletamento della prova selettiva di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2014/2015, nel corso del mese di aprile – anziché, come sempre avvenuto, in quello di settembre – risulta essere illegittimo e discriminatorio, oltreché in palese violazione della Legge n. 264/1999.

Ebbene, è di tutta evidenza come il candidato che ancora si trovava nella condizione di dovere terminare il percorso scolastico – fattispecie in cui ricade l'odierno ricorrente, come attestato in atti – si sia visto inevitabilmente discriminato rispetto a chi era già diplomato ed aveva ultimato gli studi.

In particolare, il ricorrente da un lato, alla data di espletamento della prova concorsuale (8 aprile) non aveva ancora concluso il programma scolastico – oggetto della prova appunto – dall'altro lato non aveva, comunque, potuto adeguatamente prepararsi alla selezione, dovendo in contemporanea frequentare la scuola e prepararsi all'esame di maturità.

II. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2014/2015, risulta essere stata caratterizzata dal verificarsi, in diversi Atenei, di gravissime situazioni di irregolarità, le quali hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale. Innanzitutto, è ben nota la vicenda avvenuta presso l'Università di Bari, dove un pacco, contenente le buste con i relativi quesiti da somministrare ai candidati, è risultato essere stato manomesso e mancante di una delle buste. Ebbene, tale accaduto – in relazione al quale sono ancora in corso delle indagini delle competenti Autorità – risulta avere violato le previsioni dell'Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, dove testualmente viene stabilito che “ ... ciascuna

Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.” Occorre rilevare come tale situazione di grave irregolarità investa non solo i partecipanti presso la sede di Bari, ma riguardi l'intera prova nazionale, considerata la previsione di una graduatoria unica per tutta Italia. Peraltro, non conoscendosi né le modalità né il luogo della manomissione del plico, risulta impossibile stabilire chi e quanti abbiano potuto trarre vantaggio dalla eventuale conoscenza in anticipo delle domande, con conseguente assoluta illegittimità dell'intera prova concorsuale.

Inoltre – a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento della prova presso diversi Atenei – in molte sedi non sono state rispettate le ulteriori disposizioni relative alle procedure di espletamento della prova secondo la disciplina dell'Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione del principio di segretezza della prova – Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Violazione falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 - Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura concorsuale de qua risulta essere viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.

In particolare, negli Atenei indicati in epigrafe – sede di svolgimento della prova dei ricorrenti – i candidati hanno sostenuto il test con la carta d'identità o altro documento di riconoscimento e/o la scheda anagrafica, e/o il foglio di assegnazione posto recante nome e cognome e/o etichetta autoadesiva recante le generalità del candidato stesso, sul banco o, comunque, in evidenza, accanto al codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato. Inoltre, le stesse procedure di espletamento della prova di cui agli allegati del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 violano palesemente il principio dell'anonimato, atteso che è stato previsto che ciascuna prova recasse impresso un codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato, riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascuno di essi consegnati, numero di codice che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Quindi, dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate.

Più precisamente, il codice alfanumerico apposto sui compiti del test era facilmente abbinabile al nome del candidato, considerando anche che a questo è stato chiesto di tenere, durante la prova, il documento di identità o la scheda anagrafica o il foglio di assegnazione posto (recante nome e cognome) in evidenza accanto al codice stesso. Ne consegue l'illegittimità di tale sistema, in quanto non garantisce l'anonimato dei compiti e dei

candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento.

Al riguardo, si è espresso di recente il Consiglio di Stato in sede Consultiva (Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233) censurando duramente la scelta del M.I.U.R. sulle modalità di gestione del concorso di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura: *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate ... Pertanto la violazione del principio dell’anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l’annullamento delle prove stesse”*.

La regola dell’anonimato dei concorrenti risulta essere espressione di un più generale principio di garanzia dell’imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.A.R. Molise I, 4.6.2013 n. 396; T.A.R. Sardegna Cagliari I, 14.3.2013 n. 229; T.A.R. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.A.R. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105). Si cita – a supporto della censura – come il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con una recentissima pronuncia, abbia dichiarato l’illegittimità delle procedure concorsuali relative all’accesso ai corsi di laurea a numero programmato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28).

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Occorre, inoltre, porre in rilievo l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi. Ebbene, il criterio di individuazione della risposta corretta, utilizzato per la selezione dell’anno accademico oggetto della presente impugnativa, risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo. Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti hanno potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre (come poi effettivamente accaduto per i quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46).

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 - Eccesso di potere – Illogicità - Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Un indubbio vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all’erroneità, ambiguità o, comunque, l’inconferenza dell’oggetto e del contenuto di molte domande della prova, rivolte sotto forme di quesito, sia del relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell’intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta. A titolo esemplificativo, salvo individuarne altre, **le domande nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46 rientrano in tale novero.**

In particolare, l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio relativo ai sopra indicati quesiti errati e/o mal formulati li avrebbe potuti pienamente far rientrare tra i posti utili in graduatoria presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, in base alla loro posizione ed al punteggio complessivo ottenuto, con conseguente ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l’Ateneo prescelto.

VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

L’art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 prevede che *“La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.”*

La tipologia della selezione ed i relativi improvvisi criteri di scelta delle risposte, nonché le anzidette anomale situazioni verificatesi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e, tra queste, di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.I.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate da Cambridge Assessment e dalla Commissione di esperti, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la irrazionalità e non trasparenza.

VII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 – Violazione della rilevazione del fabbisogno di professionalità (Tavolo Tecnico per la definizione posti disponibili – Accordo formale Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome) – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

Ai sensi della Legge n. 264/1999 la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, la stessa legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Prevede, inoltre, che la ripartizione dei posti tra le università venga effettuata tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio. Ebbene, nel caso de quo, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere stata adottata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie resistenti e verifiche delle effettive capacità didattiche.

Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, dai documenti in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

VIII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 –

Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati agli extracomunitari siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a "redistribuire" tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai cittadini italiani e comunitari. Ciò anche in considerazione della previsione, sul punto, dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, in virtù del quale viene estesa agli extracomunitari la soglia di punteggio minimo di 20 punti.

Tale atteggiamento adottato dall'amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Inoltre, si rileva l'illegittimità della previsione di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, relativa alla chiusura delle graduatorie di Medicina e Odontoiatria, senza possibilità di ulteriori scorrimenti, alla data del 6 ottobre 2014.

Ebbene, la circostanza che non tutti i candidati in posizione utile alla data del 6 ottobre 2014 potranno non avere confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini previsti dal predetto Decreto, con conseguente decadenza dall'immatricolazione, determinerà, inevitabilmente – come avvenuto per l'a.a. precedente – la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.

Pertanto, l'aver inserito tale chiusura della graduatoria al 6 ottobre 2014, senza la previsione di ulteriori scorrimenti e/o di una redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, risulta essere illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

* * * * *

I ricorrenti hanno chiesto, per tutto quanto precede, **in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva ed in sovrannumero, i ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo da ciascuno indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati o, comunque, in quello ove il singolo ricorrente sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio maggiore punteggio complessivo conseguito, tenendo anche conto dei quesiti errati, secondo quanto esposto nell'atto;

nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo, in sovrannumero, i ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con

condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, annullando la graduatoria del 12 maggio 2014, nonché l'elenco dei candidati assegnati o prenotati presso i diversi Atenei pubblicato il 20 maggio 2014 con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni; in via ancora subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria graduatoria e/o, comunque, attribuzione dei posti disponibili ai ricorrenti; in via ulteriormente subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria e/o, comunque, l'attribuzione dei posti disponibili ai ricorrenti. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria hanno chiesto che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione: - delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei; - dei verbali dei lavori di Cambridge Assessment e della Commissione di esperti, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, soprattutto con riferimento ai criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti; - dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36791 della graduatoria nazionale relativa all'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria.

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO (R.G. N. 10041/2014) NELLA SECONDA SOTTOSEZIONE "RICERCA RICORSI", RINTRACCIABILE ALL'INTERNO DELLA SECONDA SOTTOSEZIONE "LAZIO - ROMA" DELLA SEZIONE "T.A.R".

6. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III BIS DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA N. 4940/2014 DEL 13 OTTOBRE 2014.

7. ALLEGATI:

- a) Ricorso
- b) Ordinanza n. 4940/2014
- c) Elenco nominativo dei controinteressati